

**REGOLAMENTO (CE) N. 476/97 DEL CONSIGLIO**

del 13 marzo 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando la decisione della Repubblica francese di integrare i dipartimenti d'oltremare nel territorio statistico francese a decorrere dal 1° gennaio 1997;

considerando la decisione del Regno di Spagna di integrare le isole Canarie nel territorio statistico spagnolo a decorrere dalla stessa data;

considerando che, di conseguenza, è opportuno adattare la definizione del territorio statistico comunitario, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1172/95<sup>(1)</sup>, nonché il campo d'applicazione delle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1172/95 viene modificato come segue:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 viene sostituito dal seguente testo:

«2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Comunità comprende l'isola di Helgoland»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1 il secondo comma viene soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. PATIJN

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.